CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

Seminario

ETICA, DEONTOLOGIA, PROFESSIONE

sabato 11 dicembre 2021

ing. Armando Zambrano
Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri

BREVE EXCURSUS STORICO: LA NASCITA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

- **1875**: Architetti e Ingegneri chiedono istituzione di un ordinamento e di un albo professionale durante il Congresso di Firenze;
- **1902**: primo disegno di legge per la disciplina dell'ordinamento professionale, proposto dall'On. Luigi De Seta e presentato alla Camera nel 1904; DDL prevedeva:
  - Tutela del pubblico interesse, garantita assegnando ai tecnici qualificati l'esecuzione delle opere di pubblica utilità;
  - Salvaguardia dell'ingegnere o architetto dall'abuso di titolo da parte di soggetti non qualificati;
  - Previsione di obbligo per le P.A. di affidare incarichi tecnici a professionisti appartenenti a ordinamenti regolamentati;
  - Istituzione presso ciascun capoluogo di provincia di un Ordine professionale degli Ingegneri e Architetti e di un Ordine per periti agrimensori e individuazione dei requisiti per l'iscrizione ai relativi Albi professionali.

TALE PROPOSTA NON VENNE ACCOLTA

NUOVA PROPOSTA (DI CONTENUTO ANALOGO) FU PRESENTATA SOLO NEL 1921 DALL'ON. ING. CIAPPI E SUCCESSIVAMENTE DALL'ON. ROSSI NEL 1922

LA NASCITA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

1923: proposta dell'On. Rossi sull'istituzione di un ordinamento professionale diventa Legge

- viene emanata la **L. 1395/1923** *Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli Architetti*;
- **R.D. 2537/1925** *Regolamento per la professione di Ingegnere e Architetto* prevede la costituzione degli Ordini provinciali degli Ingegneri e degli Architetti e stabilisce le modalità per iscrizione all'Albo, funzionamento degli Ordini, ampliamento delle relative competenze e oggetto e limiti dell'attività professionale;

LA NASCITA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

PERIODO FASCISTA

R.D. 2145/1927 *Norme di coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere*

e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette

la tenuta dell'albo e la disciplina degli iscritti.

↓

CONSIGLI DELL'ORDINE SVUOTATI DI COMPETENZA

LA NASCITA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

PERIODO FASCISTA

COMPITO DI TENUTA ALBO E DISCIPLINA ISCRITTI VIENE ASSUNTO DALLE <u>ASSOCIAZIONI SINDACALI</u>, CHE OPERANO ATTRAVERSO GIUNTE COMPOSTE DA PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL'ALBO, DESIGNATI DAI SINDACATI

- Giunte provinciali per gli Ingegneri
- Giunte regionali e interregionali per Architetti

LA NASCITA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

PERIODO FASCISTA

SUDDIVISIONE DELL'ALBO UNICO DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI IN

DUE DIVERSI ALBI:

- ALBO DEGLI ARCHITETTI, a cui possono iscriversi anche gli Ingegneri;
- ALBO DEGLI INGEGNERI, a cui NON possono iscriversi gli Architetti (che però possono eseguire perizie e incarichi di spettanza della professione di Ingegnere, ad eccezione delle applicazioni industriali);

1930: ammessa iscrizione degli Architetti all'albo degli Ingegneri

LA NASCITA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

LUGLIO 1943: CADUTA DEL FASCISMO

Tenuta degli Albi professionali rimane priva di gestione

DLL 382/1944 RIPRISTINA O INTRODUCE CONSIGLI DELL'ORDINE/COLLEGI PER LE PROFESSIONI DI:

Ingegneri

Architetti

Geometri

Periti Agrari

Periti Industriali

LA NASCITA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

FEBBRAIO 1945:

PRIME ELEZIONI DEI NUOVI ORDINI PROFESSIONALI

PRIME ELEZIONI IN ASSOLUTO PER GLI ORDINI PROVINCIALI DEGLI INGEGNERI

6 APRILE 1948:

PRIMO INSEDIAMENTO CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

ORGANI DI GOVERNO DELLA CATEGORIA: CNI

il **Consiglio Nazionale Ingegneri** come quello delle altre professioni regolamentate è stato istituito dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 23.11.1944 n. 382 dove peraltro è indicato con la primitiva denominazione di Commissione centrale.

Il Consiglio Nazionale (art.10) è composto di quindici membri eletti dai Consigli degli Ordini ai quali spetta (art. 11), un numero di voti correlato al numero degli iscritti ai singoli Ordini.

Il Consiglio è costituito presso il Ministero di Giustizia, dura in carica cinque anni ed elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario (art. 14).

I membri del Consiglio Nazionale debbono essere iscritti all'Albo, sono rieleggibili e non possono far parte dei Consigli provinciali.

ORGANI DI GOVERNO DELLA CATEGORIA: CNI

Il Consiglio Nazionale ha **compiti rappresentativi e consultivi:** fornisce parere sui progetti di Legge e di regolamenti che riguardano la professione ed inoltre, a richiesta del Ministero di Giustizia, fornisce **interpretazioni di Leggi e regolamenti** pure riguardanti la professione.

In relazione all'enorme **sviluppo legislativo e normativo** di interesse diretto e indiretto della professione di ingegnere l'attività del Consiglio Nazionale in questo settore si è notevolmente dilatata estendendosi anche al campo sempre più vasto ed innovativo delle direttive europee.

Il Consiglio Nazionale ha altresì una **funzione giurisdizionale** importante ed eccezionale sotto il profilo giuridico. Può infatti essere presentato ricorso al Consiglio Nazionale in materia di elezione dei Consigli provinciali degli Ordini ed in genere contro i provvedimenti adottati dai Consigli in particolare quelli relativi alle iscrizioni ed ai procedimenti disciplinari.

RIFORMA ACCESSO ALLE PROFESSIONI

RIFORMA UNIVERSITARIA

Decreto MIUR 3 novembre 1999, n. 509 -
Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

Introduzione dell'ordinamento 3+2

(Laurea triennale + Laurea specialistica)

RIFORMA ACCESSO ALLE PROFESSIONI

IN CONSEGUENZA DELLA RIFORMA UNIVERSITARIA:

DPR 328/2001

«Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti».

ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI

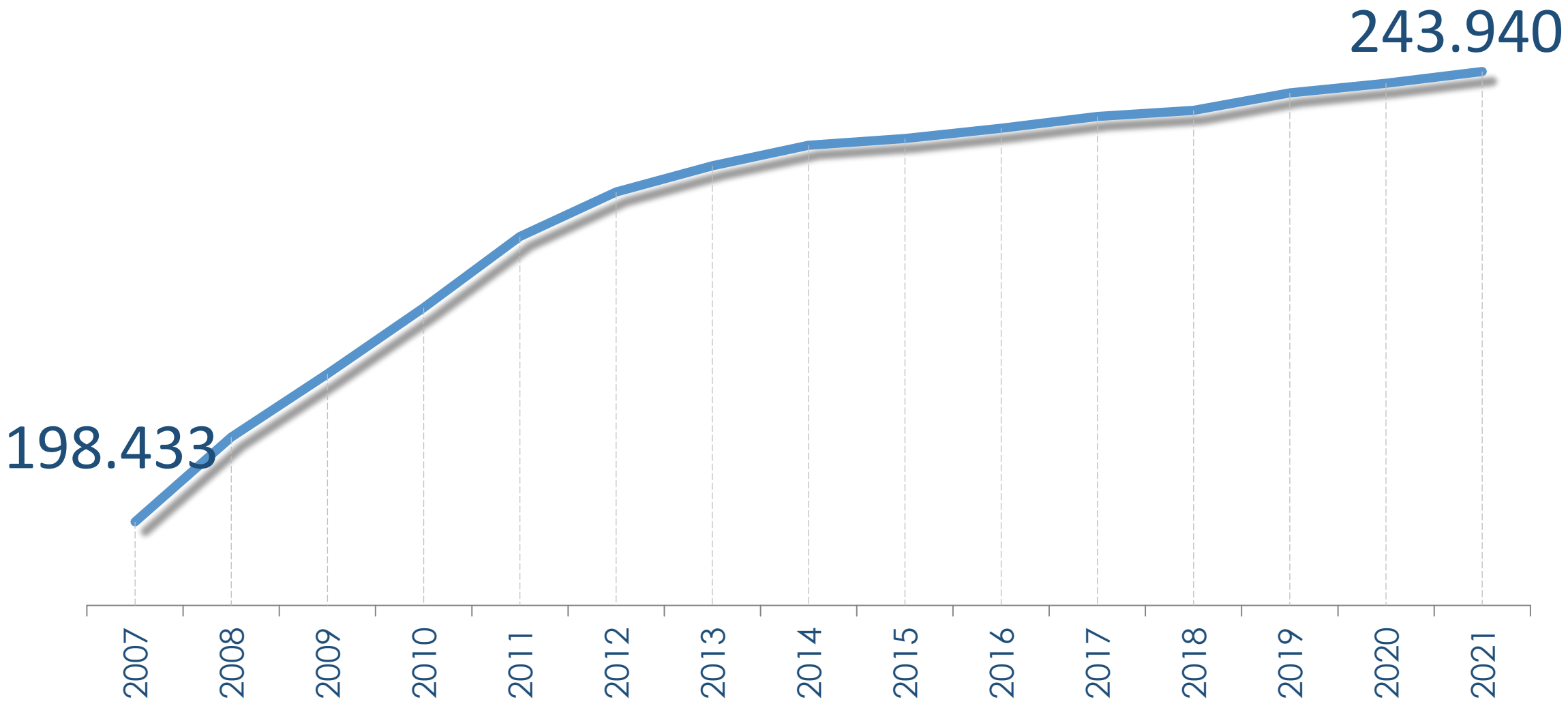

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI

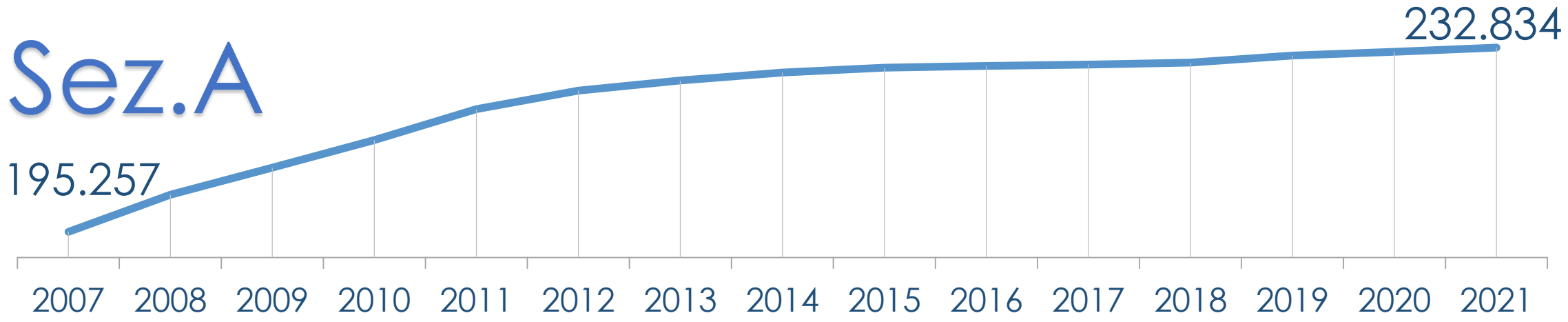

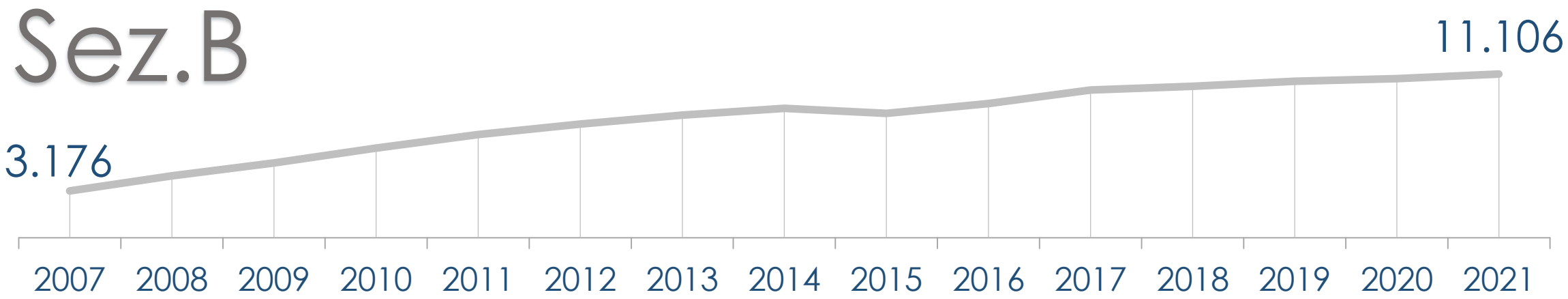

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

IMMATRICOLATI AI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA

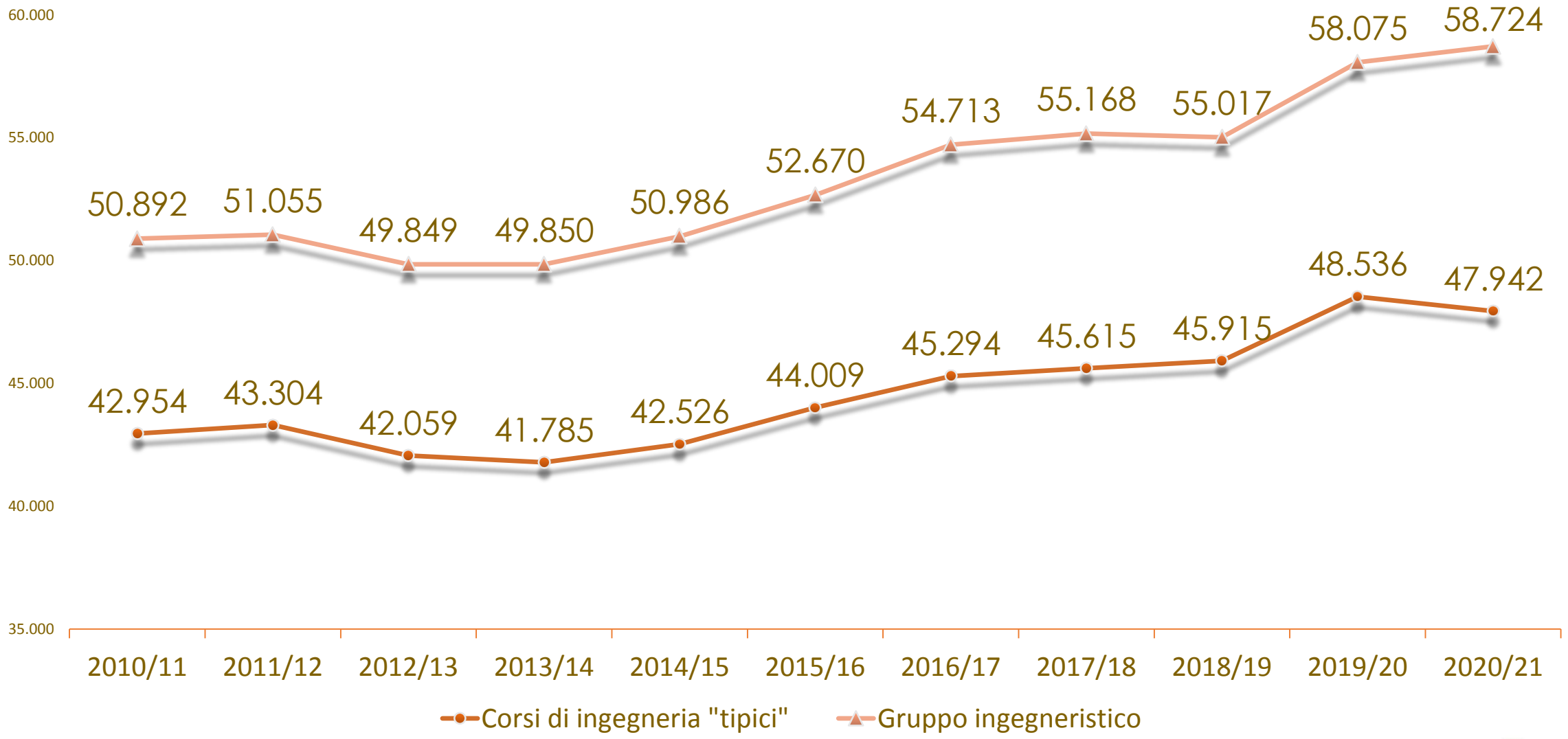

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

LAUREATI AI CORSI DI LAUREA IN INGEGNERIA

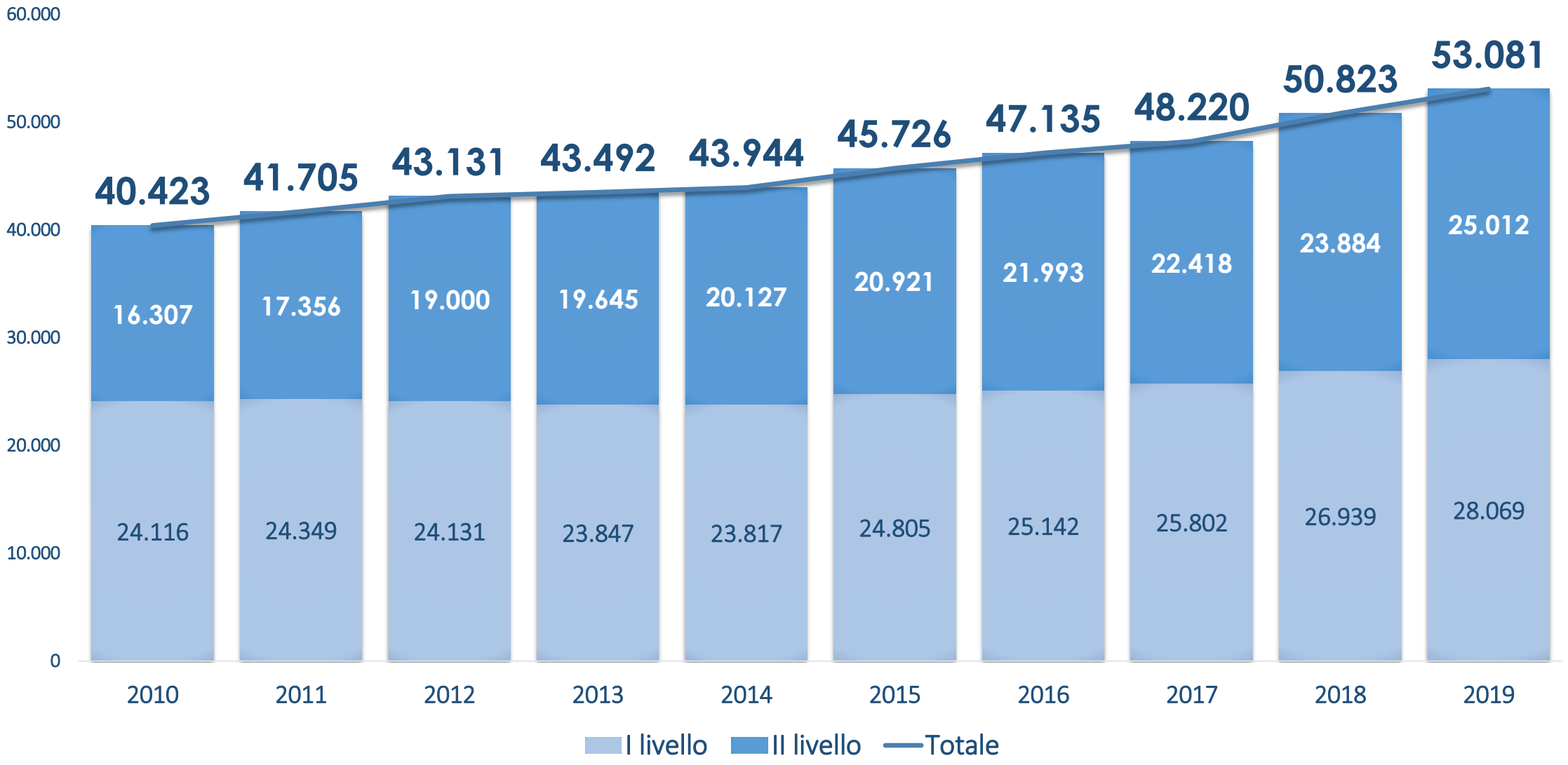

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Quota di laureati con titolo ingegneristico "tipico" rispetto al totale laureati (val.%). Serie 2010-2019

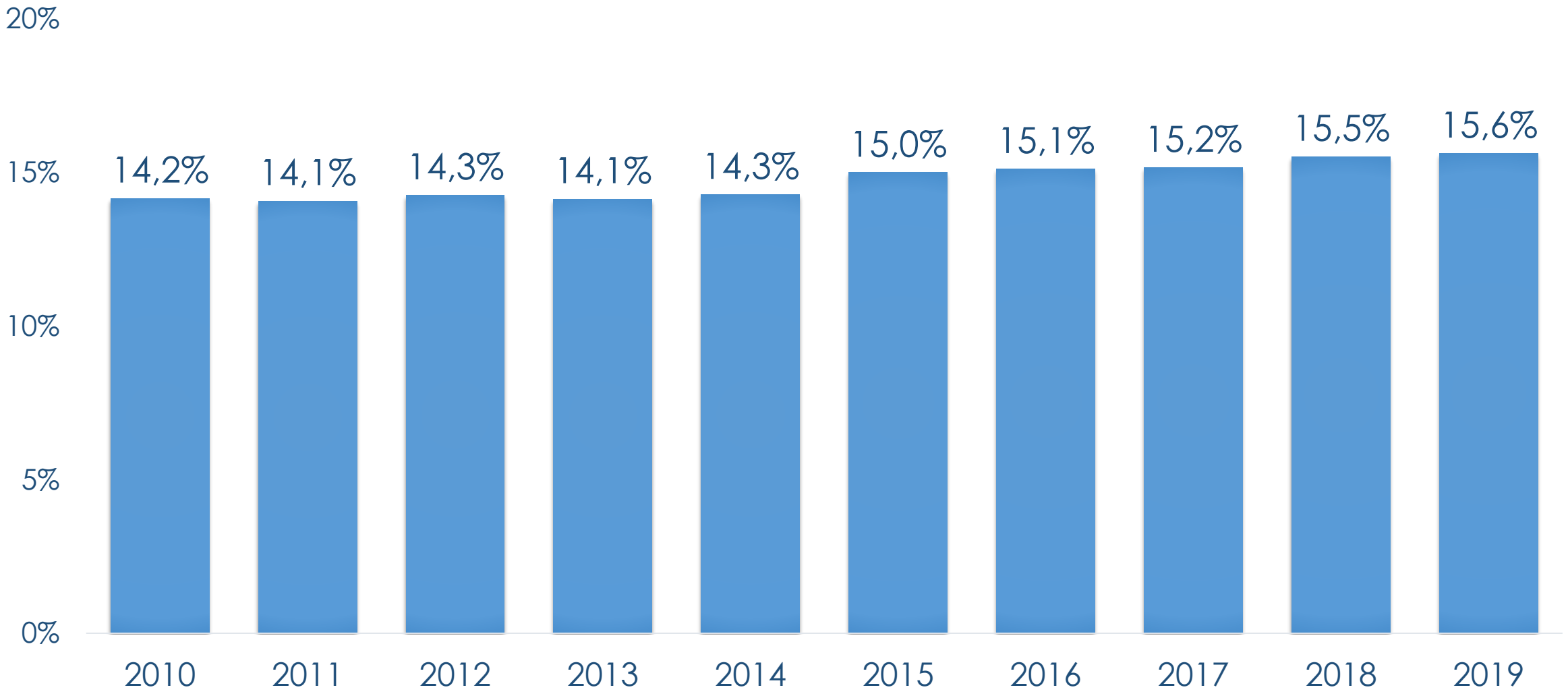

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Laureati ai corsi di laurea ingegneristici "tipici*"di secondo livello per classe di laurea (v.a.). Anno 2019

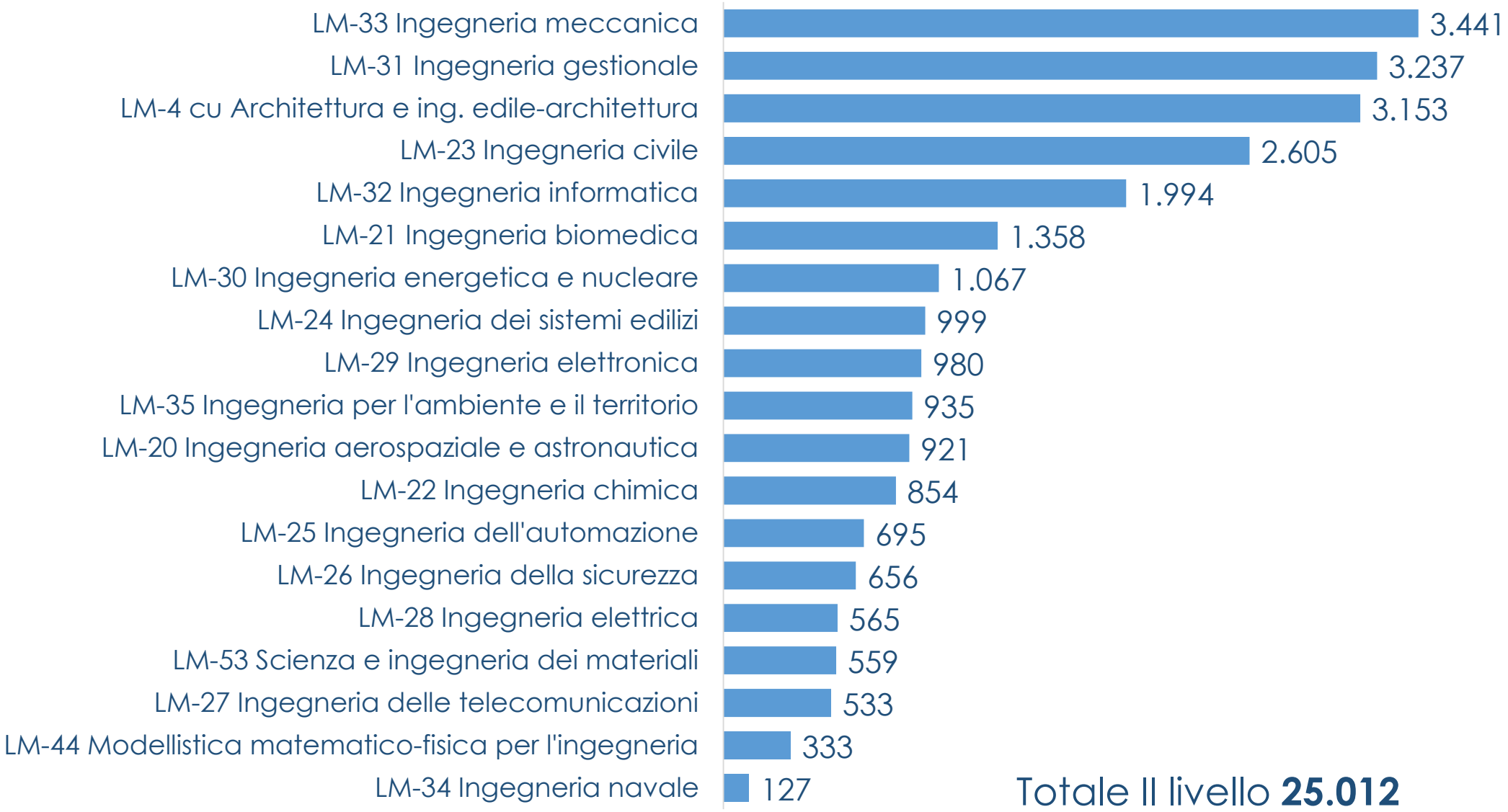

Totale II livello **25.012**

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Flusso tra la laurea e l'iscrizione all'albo dei laureati del 2019

* Laureati con titolo utile per l'accesso alla sezione A dell'albo degli ingegneri
**dato aggiornato al 17/11/2021

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Corsi che permettono oggi l’accesso all’albo degli Ingegneri dopo l’abolizione delle facoltà (D.M. 240/2010)

68

atenei con almeno un corso che permette l’accesso all’albo

407

corsi di laurea che permettono l’accesso alla sezione B dell’albo

561

corsi di laurea magistrale che permettono l’accesso alla sezione A dell’albo

Anno accademico 2021/2022

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

I 10 CORSI CON IL MAGGIOR NUMERO DI ISCRITTI AL PRIMO ANNO (A.A.2019/2020)

Ateneo	CdL	Corso	Iscritti
Napoli Pegaso	L-07	Ingegneria Civile	1.219
Torino Politecnico	L-09	Ingegneria Meccanica	883
Milano Politecnico	L-08	Ingegneria Informatica	805
Roma UNICUSANO	L-09	Ingegneria Industriale	681
Torino Politecnico	L-08	Ingegneria Informatica	666
Milano Politecnico	L-09	Ingegneria Meccanica	574
Napoli Federico II	L-08	Ingegneria Informatica	567
Novedrate e-Campus	L-08	Ingegneria Informatica e dell'Automazione	564
Napoli Federico II	L-09	Ingegneria Gestionale della Logistica e della Produzione	564
Napoli Federico II	L-09	Ingegneria Meccanica	515

N.B. IL NUMERO DEGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO PUÒ NON COINCIDERE CON IL NUMERO DEGLI IMMATRICOLATI
In giallo sono evidenziati i corsi attivati presso università telematiche

CRITICITA' DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

- la possibilità di accedere all'albo degli Ingegneri anche per **laureati provenienti da dipartimenti** (ex facoltà) incentrati su metodi e discipline **distanti dall'Ingegneria**, quali Matematica, Fisica e Scienze naturali;
- l'**impossibilità**, al contrario, per alcuni laureati delle classi di laurea "puramente" ingegneristiche, di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale, come ad esempio accade per i laureati della classe di laurea magistrale LM-44 in Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria;
- la **non corrispondenza biunivoca** tra corso di studi e settore dell'albo professionale a cui è possibile iscriversi previo superamento dell'esame di Stato;
- l'**incoerenza tra corsi di primo e secondo livello** per quanto riguarda l'accesso all'albo professionale;
- l'elevata **difformità di contenuti** nei percorsi formativi appartenenti alla stessa classe di laurea di atenei diversi, cui consegue che corsi con la medesima denominazione rischiano, talvolta, di formare laureati in possesso di conoscenze anche sensibilmente dissimili;

LAUREE ABILITANTI

La legge n.163 dell’8 novembre 2021(G.U. n.276 del 19/11/2021) ha istituito le lauree abilitanti per le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo e quelle professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale

Per la professione di ingegnere

Art. 4 Ulteriori titoli universitari abilitanti

1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare (...), di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'università della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.

Per la professione di ingegnere

2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

Organismi del CNI

WorkING

Ingegneri iscritti all'albo registrati

87.726

di cui **4.835** aderenti al sistema NET (rete per creare RTI/ATI)

Ingegneri non iscritti all'albo registrati

3.486

Aziende registrate

1.620

Offerte di lavoro pubblicate nel 2021 (al 2.12.2021)

2.264

Cv caricati (al 2.12.2021)

2.002

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

FORMAZIONE

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Eventi formativi svolti nel 2021*

7.291

(eventi con istruttoria chiusa)

CFP totali degli eventi 2021*

61.642

Presenze totali nel 2021*

596.116

CFP complessivi assegnati nel 2021*

2.255.220

Eventi gratuiti

3.196

*Dati al 3/12/2021

CERTING

Certifichiamo
le competenze professionali.

Ingegneri certificati CERTing

911 (al 2.12.2021)

RCing PROFESSIONALE

Ingegneri aderenti

2.140 (al 30.10.2021)

Polizze stipulate*

3.514 (al 30.10.2021)

* Un ingegnere può stipulare più polizze

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

LA GALASSIA DEL CNI

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

- Tavolo
- Partenariato
- Comitato speciale
- Progetti
- Superbonus
- Comm.ne monitoraggio

Agenzia del Territorio

CNEL – Consiglio Nazionale Economia e Lavoro

Comitato Elettrotecnico Italiano

Vigili del Fuoco – Corpo Nazionale

ANSFISA

CopI – Conferenza per l'Ingegneria

UNINFO

ISPRA

Professioni Italiane

AISSA

Ministero dello Sviluppo Economico

CONSULP

CRESME

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

UNI

PRORETE PA – Professioniste in rete per le P.A.

CIRA

ITACA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CERN

ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

INGV

ACCREDIA – L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Protezione Civile Nazionale

ANACI

Rete Professioni Tecniche

ABI Associazione Bancaria Italiana

inPA – Portale del Reclutamento

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

con.Scienze

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati
presso
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Consiglio Nazionale
dei Geologi

CNAPPC
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Collegio Nazionale
dei Periti Agrari
e dei
Periti Agrari Laureati

CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI

PROFESSIONI ITALIANE

RETE PROFESSIONI TECNICHE

Federazione Nazionale Ordini Professioni **Infermieristiche**
Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di **Ostetrica**
Consiglio Nazionale Ordine **Psicologi**
Federazione Nazionale Ordini dei **TSRM** e delle **Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione** e **della Prevenzione**
Federazione Nazionale Ordini **Veterinari** Italiani
Consiglio Nazionale Ordine **Assistenti Sociali**
Consiglio dell'Ordine Nazionale dei **Biologi**
Collegio Nazionale degli **Agrotecnici** e degli **Agrotecnici Laureati**
Consiglio Nazionale **Architetti Pianificatori Paesaggisti** e **Conservatori**
Consiglio Nazionale del **Notariato**
Consiglio Nazionale degli **Attuari**
Consiglio Nazionale dei **Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale Ordine dei **Giornalisti**
Consiglio Nazionale degli **Spedizionieri Doganali**
Ordine dei **Consulenti in Proprietà Industriale**

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Chimici e Fisici
Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Geologi
Geometri e Geometri Laureati
Ingegneri
Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
Tecnologi Alimentari

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

INTERNAZIONALIZZAZIONE

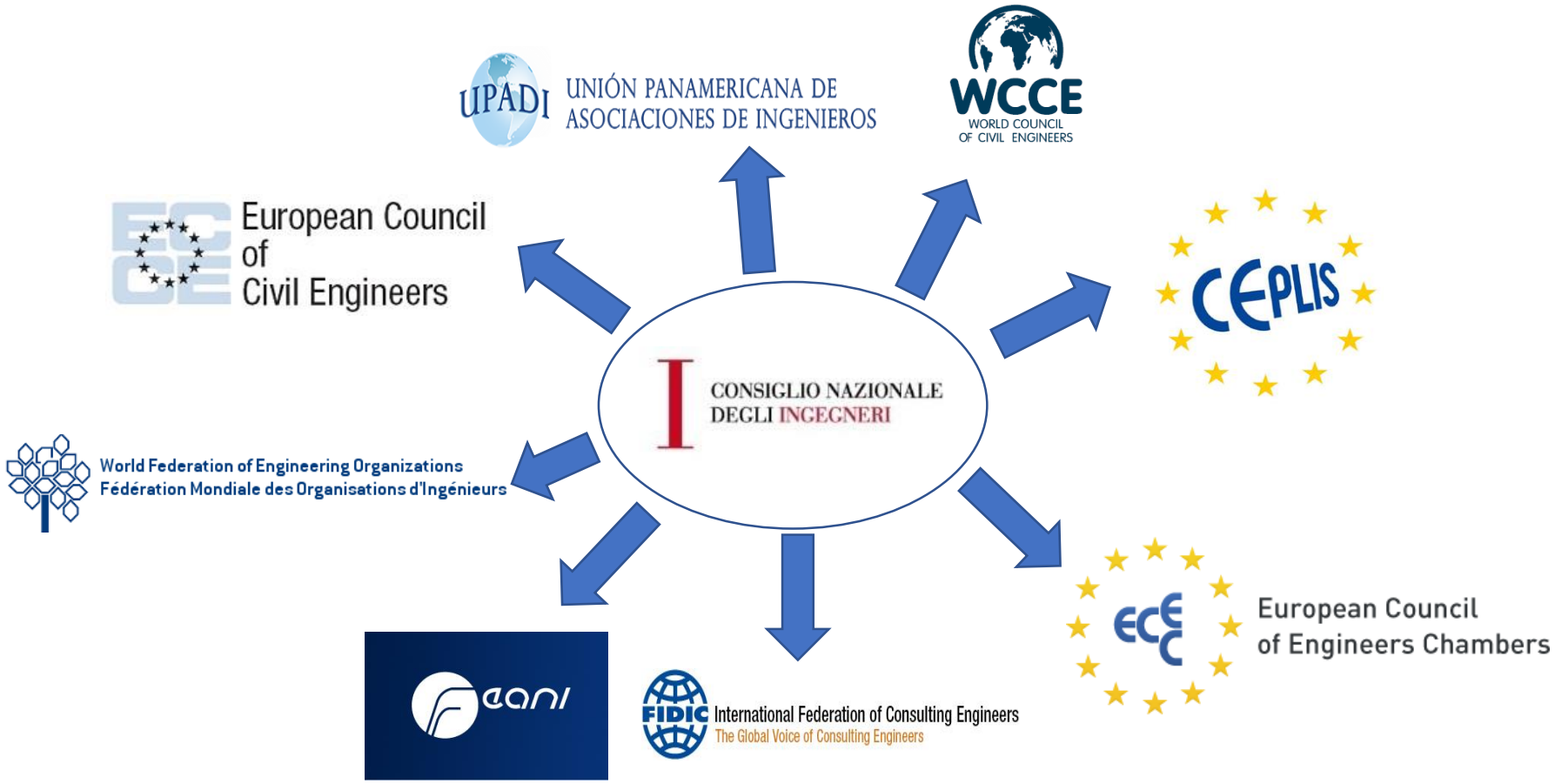

COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERE

Le competenze dell'ingegnere sono tuttora sostanzialmente definite dall'art. 51 del Regolamento di cui al R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che afferma: "*Sono di spettanza della professione di ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente o indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie,dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo*".

Come si rileva le competenze sono vastissime e molto genericamente definite peraltro naturalmente non inclusive di alcuni settori sviluppatisi in tempi successivi.

Tali circostanze hanno dato luogo a frequenti **conflitti di competenza con gli architetti e soprattutto con i geometri** cui hanno fatto seguito numerosi pronunciamenti, talora contrastanti, dell'Autorità Giudiziaria.

COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI E SETTORI

Attività che formano oggetto della professione dell'ingegnere fissati dal DPR 328/2001:

- per **il** **settore "ingegneria civile e ambientale**": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

- per il **settore "ingegneria industriale"**: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

- per il **settore "ingegneria dell'informazione"**: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI E SEZIONI

Il comma 2 dell'art. 46 del DPR 328/01 precisa che per gli iscritti nella **sezione A** cioè per gli ingegneri specialistici (quinquennali), restando confermate, sempre ripartite tra i tre settori, le competenze stabilite dalla vigente normativa, ne formano particolare oggetto quelle attività che **implicano l'uso di metodologie avanzate innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi e innovativi.**

Per le opere edilizie, per le macchine e per gli impianti, nonché per gli impianti ed i sistemi elettronici e per le automazioni, la generazione, la trasmissione e l'elaborazione delle informazioni è previsto **per gli ingegneri iunior esclusivamente il concorso e la collaborazione** mentre per le corrispondenti opere, macchine e impianti di tipologia **semplice** e ripetitiva da realizzarsi con uso di **metodologie standardizzate è prevista una competenza piena.**

Per quanto attiene il settore dell'ingegneria civile e ambientale si ritiene che le competenze degli ingegneri iunior si estendano alle opere infrastrutturali (strade, fognature, acquedotti, ecc.) entro i limiti già esposti.

RIFORMA ACCESSO ALLE PROFESSIONI

DPR 328/2001

MODIFICA ALLA STRUTTURA DEGLI ALBI DEGLI INGEGNERI

Istituzione di:

- **due sezioni** (Sez. A e Sez. B);
- **tre settori** (settore civile e ambientale; settore industriale; settore dell'informazione).

RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

2001-2011

DIVERSE PROPOSTA DI RIFORMA DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

- *Disegno di Legge Mastella (presentato il 24 gennaio 2007);*
- *Proposta di Legge Laurini (presentata il 21 luglio 2006);*
- *Proposta di Legge Vietti (presentata il 7 luglio 2006);*
- *Proposta di Legge Mantini (presentata il 27 giugno 2006);*
- *Proposta di Legge Siliquini (presentata il 23 maggio 2006).*

PROPOSTE RIMASTE SENZA ESITO

RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

AGOSTO 2011

Art. 3, comma 5, DL 138/2011 *(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo)*, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto che:

*«Gli ordinamenti professionali dovranno essere **riformati entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto».*

REGOLAMENTO DI RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

In attuazione dell'art. Art. 3, comma 5, DL 138/2011

DPR 137/2012 - *Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali.*

REGOLAMENTO DI RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

PRINCIPALI CONTENUTI DEL DPR **137/2012**

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il regolamento è applicabile alle sole **professioni regolamentate** e ai relativi **professionisti**.

«Professione regolamentata» è l'attività il cui esercizio è consentito **solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi professionali** (art. 1).

PRINCIPIO DI LIBERTÀ PROFESSIONALE

Libertà di accesso e di esercizio della professione regolamentata, fatto salvo l'esame di Stato ex art. 33 Cost. (art. 2):

- Esercizio della professione è fondato su *«autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico»*;
- Possibilità di creazione di sezioni speciali negli albi, su espressa previsione di legge;
- Numero chiuso degli iscritti ammissibile soltanto per ragioni di pubblico interesse (es. tutela salute pubblica);
- Divieto generale di limitazioni discriminatorie all'accesso alla professione (es. fondate su nazionalità e/o sede legale della società/associazione fra professionisti).

ALBI PROFESSIONALI

Organizzazione di ciascuna professione in Albi a livello territoriale e nazionale (art. 3):

- **Albi territoriali:** sono pubblici, recano indicazione di tutti gli iscritti e annotazione provvedimenti disciplinari (comma 1);
- **Albo unico nazionale:** è formato da insieme albi territoriali di ciascuna professione e tenuto dal Consiglio Nazionale competente (comma 2).

PUBBLICITÀ INFORMATIVA

Informazioni sulla professione regolamentata pubblicizzabile con ogni mezzo (art. 4):

- Possibilità di pubblicizzare anche compensi per le attività professionali;
- Unici limiti: pubblicità funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non equivoca, ingannevole o denigratoria, rispettosa del segreto professionale;
- Violazione delle norme in materia di pubblicità costituisce illecito disciplinare.

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Professionista tenuto a stipulare RC professionale per danni causati al cliente dall'attività professionale (art. 5 – obbligo in vigore dal 15 agosto 2013):

- Ammissibilità di convenzioni collettive negoziate da Consiglio Nazionali o enti previdenziali;
- Estremi della polizza e massimale da rendere noti al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico;
- Violazione obbligo di stipula RC professionale costituisce illecito disciplinare.

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

PROFESSIONISTI DESTINATARI DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO:

esclusivamente professionisti iscritti agli Ordini che esercitino in modo effettivo l'attività professionale.

CONSEGUENTEMENTE

ESCLUSI DALL'OBBLIGO:

- Professionisti ingegneri posti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l'attività professionale esclusivamente per conto dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza;
- professionisti ingegneri posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (ad es., coloro i quali esercitino la libera professione in uno studio di progettisti), ad eccezione dell'attività da loro effettuata in proprio (anche se congiuntamente ai titolari dello studio).

FORMAZIONE CONTINUA

Professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (art. 7):

- Violazione dell'obbligo costituisce **illecito disciplinare**;
- **Corsi di formazione** organizzati da Ordini/Collegi o, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale e parere vincolante del Ministero vigilante, da associazioni di iscritti agli albi e/o altri soggetti;
- Emanazione di **Regolamento per la formazione professionale continua** della materia da parte dei Consigli Nazionali, previo parere favorevole del Ministero vigilante (da attuarsi entro un anno dall'entrata in vigore del DPR 137);
- Possibilità di stipula di **convenzioni fra Consigli Nazionali e Università** per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;
- **Crediti formativi professionali interdisciplinari** individuabili tramite appositi regolamenti comuni a più professioni, approvati dai rispettivi Consigli Nazionali previo parere dei Ministeri vigilanti;
- Cooperazione o collaborazione con altri soggetti possibile per svolgimento attività di formazione da parte di Ordini e Collegi professionali;

FORMAZIONE CONTINUA

In attuazione dell'art. 7, comma 3, DPR 137, in data 21.06.2013 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha adottato, previo parere favorevole del Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE, in cui vengono specificate:

- *le **modalità** e le **condizioni** per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento (…);*
- ***gestione** e **l'organizzazione** dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini (…);*
- ***requisiti minimi**, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento (…);*
- *il **valore** del **credito** formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.*

FORMAZIONE CONTINUA

Cni ha pubblicato le nuove **Linee di Indirizzo per l'applicazione del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale"**

- A partire dal 1° gennaio 2018, esse andranno a sostituire le linee di indirizzo e le circolari in materia emanate in precedenza, organizzando e sintetizzando la disciplina in un **Testo Unico**.
- Impegnano professionisti, gli Ordini territoriali, i rispettivi organi di autogoverno e i loro enti di diretta emanazione, così come ogni altro soggetto autorizzato dal Cni a erogare attività di formazione professionale continua nel settore dell'Ingegneria ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.

FORMAZIONE CONTINUA

RIMANE **INATTUATO ART. 7, COMMA 4**, DPR 137/2012, CHE DEMANDAVA A SUCCESSIVE CONVENZIONI FRA CONSIGLI NAZIONALI E UNIVERSITA' LA POSSIBILITÀ DI STABILIRE "*REGOLE COMUNI DI* ***RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI E UNIVERSITARI***".

Provider in stato attivo

160

IL SISTEMA CNI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE E DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI INGEGNERI

AGENZIA QUACING
Accreditamento EUR-ACE dei corsi di laurea in Ingegneria

CNI

DIPARTIMENTO SCUOLA DI FORMAZIONE PER L'INGEGNERIA
Organizzazione e coordinamento della formazione e dell'aggiornamento degli Ingegneri

DIPARTIMENTO CERT-ING
Certificazione volontaria competenze professionali degli Ingegneri

→ **Collegamento con UNI e Accredia**

L'ETICA PROFESSIONALE

- Uno tra gli aspetti più importanti che giustificano l'esistenza degli Ordini, riguarda il **controllo sull'etica e deontologia degli iscritti**.

- Elemento costituente di qualunque professione è, infatti, l'esistenza di un insieme di principi, regole e norme comportamentali, più o meno formalizzato, cui il professionista è tenuto ad attenersi.

- Principi, regole e norme volte a disciplinare i rapporti del professionista con l'Ordine, con i colleghi, con i committenti con la collettività e con il territorio.

L'ETICA PROFESSIONALE

- La Commissione Europea, che non ha mancato di manifestare opinioni molto critiche nei confronti degli istituti ordinistici, **riconosce alle norme deontologiche ed etiche di essere un elemento significativo per lo svolgimento dell'attività professionale.**

- Anche la Corte di giustizia europea (sentenza Wouters del 19 febbraio 2002) ha **considerato legittimi gli effetti restrittivi della concorrenza** relativa ai contenuti di un regolamento deontologico. E' stata sancita la compatibilità con la normativa europea sulla concorrenza, del divieto imposto dall'ordine degli avvocati olandese (Nederlandse Orde van Advocaten) di costituire associazioni professionali tra avvocati e revisori dei conti;

- I codici deontologici ed i principi etici posti ad indirizzo dell'attività professionale **sono dunque ritenuti necessari anche dalle istituzioni comunitarie** (e prioritari rispetto all'esigenza di tutelare la concorrenza) per il buon esercizio della professione.

IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INGEGNERI ITALIANI

- Approvato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 9 aprile 2014. Sostituisce il Codice deontologico del 2006
- Racchiude le **norme di comportamento** a cui il professionista ingegnere deve conformarsi. La violazione può essere sanzionata dal Consiglio di disciplina territoriale
- Si suddivide in 7 Capi: I) Parte Generale II) Doveri Generali III) Rapporti Interni IV) Rapporti Esterni V) Rapporti con l'ordine VI) Incompatibilità VII) Disposizioni Finali

L'ART. 8 DPR 137/2012 ISTITUISCE CONSIGLI DI DISCIPLINA PRESSO OGNI ORDINE TERRITORIALE

…Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina.

La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale ***è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali".***

IL PRINCIPIO DI TERZIETA'

- Sulla base del **principio di terzietà** dell'organo giudicante, si è stabilita la separazione tra le funzioni disciplinari e quelle amministrative.
- Per questa ragione, la norma definisce in maniera netta che vi è incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine territoriale con quella di Consigliere di disciplina e
- inoltre che quest'ultima è stabilita dal Presidente del tribunale competente su una rosa di nomi doppia rispetto al numero dei Consiglieri previsti.

IL REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

Il concreto funzionamento dei Consigli di disciplina è disciplinato dal:

- Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri (articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137)
- approvato dal CNI nella seduta del 23 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.22 del 30 novembre 2012.

IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

- Sono composti da un numero di consiglieri (**sono eleggibili anche i non iscritti agli albi degli ingegneri**) pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell'Ordine degli Ingegneri presso cui sono istituiti;
- Ai consigli di disciplina sono affidati i **compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti agli albi**;
- Operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa;
- Per entrare a far parte dei Consigli di disciplina territoriale è necessario partecipare ad una «sorta di selezione» che prevede la presentazione della propria candidatura entro 30 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine territoriale, cui deve essere allegato il proprio curriculum;
- Contro le decisioni assunte dal Collegio di Disciplina è possibile proporre ricorso al Consiglio Nazionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: SEGNALAZIONE DEL COMPORTAMENTO LESIVO

- Segnalazione di violazioni del Codice **su esposto di persone fisiche o giuridiche interessate o su iniziativa del Procuratore della Repubblica**. In caso di lettere anonime, la decisione è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di disciplina, previa verifica dei fatti esposti
- Il Consiglio **può attivarsi autonomamente**, essendo venuto a conoscenza di situazioni potenzialmente sanzionabili

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: FASE ISTRUTTORIA

1) Il Presidente adotta tutti i comportamenti ritenuti opportuni per **accertare i fatti** oggetto di contestazione (richiesta di documentazione, assunzione d'informazioni, audizione dell'incolpato o di altre persone, etc…)
2) **Convocazione** dell'incolpato davanti al Consiglio. Il Presidente espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'incolpato;
3) L'incolpato, eventualmente assistito dal legale e/o esperto di fiducia, **espone le proprie ragioni** e difese, anche per il tramite di memorie scritte. La violazione del diritto di difesa può comportare la nullità della decisione;
4) Terminata l'audizione, il Collegio discute privatamente, al fine di **valutare l'esistenza di circostanze passabili di sanzione**, e quindi l'eventuale prosieguo del procedimento. Se non si ravvisano situazioni disciplinarmente rilevanti, il procedimento viene archiviato;
5) Della fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica.

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: FASE DECISORIA

1) A seguito della decisione di dare corso a giudizio disciplinare, il Presidente **nomina il relatore** , il quale può effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio;
2) **Il relatore informa il Presidente** per la convocazione dell'incolpato a mezzo di ufficiale giudiziario, al fine di presentare ulteriori documenti a suo discarico . Il termine di convocazione dinanzi al Collegio di disciplina è minimo di 15 giorni, a pena di nullità nella fase decisoria
3) **Il Collegio assume la decisione** successivamente alla relazione del relatore e allo svolgimento delle difese da parte dell'incolpato. Ove l'incolpato non si presenti, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza
4) La decisione del Collegio di disciplina può essere il **non luogo a procedere**, ove non si ravvisino violazioni di norme deontologiche, oppure **l'irrogazione di una sanzione disciplinare** (avvertimento, censura, sospensione oppure cancellazione). Le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati.
5) Il verbale della seduta **non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità** o a maggioranza; tuttavia il componente del Collegio dissenziente può far rilevare nel verbale il suo motivato dissenso
6) La decisione viene sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del Collegio

LA TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

AVVERTIMENTO	CENSURA	SOSPENSIONE	CANCELLAZIONE
• Comunicazione del Presidente del Collegio di disciplina. Si esorta il colpevole a non ricadere nelle violazioni commesse • Non si notifica tramite ufficiale giudiziario	• Comunicazione del Presidente del Collegio di disciplina. Si esorta il colpevole a non ricadere nelle violazioni commesse tramite atto formalmente dichiarato • Notifica tramite ufficiale giudiziario	• Sospensione dall'esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi. • Notifica tramite ufficiale giudiziario	• Cancellazione dall'Albo • Notifica tramite ufficiale giudiziario

- La decisione deve indicare esclusivamente **i fatti e le motivazioni dell'addebito**, secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato;
- La decisione **deve essere lineare e sintetica**, senza argomentazioni contraddittorie, né presunte;
- La decisione **deve essere comunque completa e compiuta**. Devono essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate;
- Le **sanzioni sono immediatamente esecutive**
- Il ricorso avverso la decisione deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

I CONSIGLI DI DISCIPLINA: I NUMERI

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA:
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

106 Consigli di disciplina istituiti su 106 Ordini provinciali
1.313 Membri in totale
12,4 Consiglieri in media per ogni Consiglio
1 Consigliere di disciplina ogni **183** iscritti all'albo
117 donne presenti nei 106 Consigli
1,10 donne in media per Consiglio
18 donne rivestono la carica di Segretario
115 ingegneri iunior presenti nei 106 consigli
49 ingegneri iunior rivestono la carica di segretario
58 consiglieri "esterni" all'albo degli ingegneri (di cui: 41 avvocati, 3 magistrati, 1 giudice di pace, 1 notaio, 4 architetti, 3 commercialisti, 1 consulente del lavoro, 1 dottore agronomo, 3 con altri titoli)
0,5 consiglieri esterni in media per Consiglio (di cui 9 donne)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

ESAME PRELIMINARE ARTICOLI VIOLATI

CAPI del Codice deontologico **maggiormente violati riguardano:**
"Doveri generali" **(CAPO II)** e i ***"Rapporti interni"*** **(CAPO III).**

CAPO II vengono censurati **principalmente**:

- i comportamenti **negligenti**, imperiti e imprudenti;
- **l'assenza di trasparenza** nelle informazioni, così come le false dichiarazioni/attestazioni;
- iscritti che non ammettono la propria **incompetenza** nello svolgimento di una determinata attività professionale o che non denunciano la propria **assenza di mezzi professionali**.

CAPO III vengono censurati **principalmente**:

- i comportamenti scorretti posti in essere da un iscritto nei **confronti di altri colleghi**, soprattutto quelli attivamente **lesivi della reputazione di un altro iscritto**.

ESEMPI DI SANZIONI DISCIPLINARI

LAJU D

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

DELL' ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI

VERBALE SEDUTA DECISORIA DEL

Il Collegio, composto da riunitosi oggi in data . al fine di pervenire alla decisione sul giudizio disciplinare aperto a carico dell'ing.

Alla luce dei fatti esposti ed esaminati da parte del Relatore Ing. delle informazioni riportate dall'incolpato nel corso della seduta datata . visti i contenuti dell'art. 13.5 del Codice Deontologico, la contestazione avanzata dall'ir come riportata nella comunicazione di avvio del procedimento in data ; in particolare "la presunta violazione del Codice Deontologico nel corso delle prestazioni professionali prestate per l'incarico di progettista strutturale e direttore dei lavori per opere di consolidamento di impalcati lignei presso il Condominio di .

Il Collegio ritiene provate le contestazioni formulate.

Tutto ciò premesso, il Collegio valuta meritevole di sanzione il comportamento dell'iscritto e decide per l'irrogazione della sanzione di "avvertimento" come disciplinato dal R.D. n. 2537 del 23.10.1925.

L'esito della decisione assunta sarà trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina.

Alle ore 18:30 si conclude la discussione.

Il Presidente del Collegio di Disciplina

Il Segretario del Collegio

Il Consigliere relatore del Collegio di Disciplina

ORDINE DEGLI INGEGNERI - PESARO E URBINO

CONSIGLIO DI DISCIPLINA

Prot. nr.13309-1/c.c./F.F

Pesaro, 02/12/2014

Invio via PEC/Raccomandata A/R

Spett.le
[redacted]
Via [redacted]
610[redacted] (PU)

Oggetto: Procedimento disciplinare n. 1/5 anno 2014.

Comunicazione dell'esito del procedimento disciplinare

In riferimento al procedimento disciplinare in oggetto si comunica la decisione adottata dal Consiglio di disciplina istituito presso codesto Ordine, collegio di disciplina n. 1, nella seduta del 04/11/2014.

Il collegio di disciplina, all'unanimità, decide di sanzionare con un **avvertimento** l'Ing. [redacted] in quanto nonostante vari solleciti per regolarizzare la propria posizione (art. 2 del regolamento generale di previdenza), non ha prodotto alcuna documentazione.
Si avvisa che il Regolamento entrato in vigore il 1 Gennaio 2013 prevede che "L'omissione, il ritardo (…) e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica (…)costituiscono infrazione disciplinare. Gli ordini professionali competenti, su comunicazione di Inarcassa, sono tenuti a dar corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento."
Si esorta comunque l'Ing. [redacted] a regolarizzare la propria posizione e a non incorrere più in sanzioni disciplinari.

Si comunica inoltre che avverso detta decisione la V.S. ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale entro il termine di 30 giorni, nelle forme e nelle procedure del D.M. 1/10/1948.

Distinti saluti

Il segretario del Consiglio di disciplina

Il Presidente del consiglio di Disciplina

ESEMPI DI SANZIONI DISCIPLINARI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Presso ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

– 1° COLLEGIO –

Verbale della riunione del 4 dicembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di dicembre, alle ore diciassette e minuti trenta.
In Vercelli, Via Duomo n. 31, in una sala dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli, si è riunito il 1° Collegio di Disciplina, nelle persone dell'Ing. Giovanni Ciocca (Presidente), dell'Ing. Paolo Terrone e del Notaio Giuseppe Torelli.
Assume la presidenza l'Ing. Giovanni Ciocca, mentre il Notaio Giuseppe Torelli viene chiamato a svolgere la funzione di segretario.
Si procede con l'esame del caso relativo all'Ing. …omissis…, nato a …omissis… il …omissis…, residente in …omissis…, …omissis…, assistito dagli Avvocati …omissis…, del Foro di …omissis….
L'Ing. …omissis… è incolpato di aver violato alcune norme dell'allora vigente Codice Deontologico degli Ingegneri mentre partecipava, con il fratello …omissis… (con il quale è attivo, in …omissis…, lo studio professionale associato …omissis…), alla realizzazione in quel di …omissis…, …omissis…, di un impianto sportivo multidisciplinare coperto, nel prosieguo indicato anche semplicemente "…omissis…", realizzazione avviata nel corso del …omissis…, ente senza fine di lucro, presieduto dal …omissis…, latore degli esposti dai quali trae origine il procedimento in corso.
In fase istruttoria il Collegio, dopo aver condotto una estesa ed approfondita verifica dei fatti contestati all'Ingegnere …omissis…, ha ritenuto di non dover dar corso a giudizio disciplinare per alcuni di questi, quali "l'aver omesso controlli obbligatori per legge", essendo la vicenda oggetto di contestazioni in sede giudiziaria e in tale ambito interessata da accertamenti di natura tecnica.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Due dei temi sollevati dagli autori degli esposti, e cioè l'eventuale contestato falso e il danno subito, sono stati esclusi dal Collegio quali argomenti di trattazione nell'ambito del presente procedimento, per quanto considerati e considerabili come temi futuribili per una discussione in ambito disciplinare nella eventuale ipotesi di una condanna in sede penale.
Il Collegio, valutate le circostanze emerse dalle indagini eseguite, nonché dalle audizioni dell'Ing. …omissis… e dei rappresentanti dell'…omissis… esponente, ha invece reputato disciplinarmente rilevanti altri fatti segnalati dalla stessa …omissis… ed avviato in proposito la fase decisoria.
Il ruolo di relatore è stato assunto dallo stesso Presidente del Collegio, Ing. Giovanni Ciocca, che ritenendo il procedimento sufficientemente istruito, ha provveduto a citare l'incolpato, a lui formulando gli addebiti identificati all'esito dell'attività istruttoria e a lui indicando gli articoli del Codice Deontologico oggetto dell'ipotizzata violazione.
Più precisamente le regole del Codice di cui si suppone l'avvenuta infrazione ad opera dell'Ing. …omissis… sono le seguenti.
"4.1 Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.".
"4.3 L'Ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente Codice, i contenuti, compensi e termini degli incarichi professionali conferitigli.".
"1.5 L'Ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto".
"1.1 La professione di Ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato, dei principi costituzionali e dell'Ordinamento giuridico", volendo, in proposito, sottolineare che l'Ingegnere, quale definito dalla norma in parola, è "personalmente responsabile della propria opera nei riguardi non solo della committenza, ma anche della collettività".
Una volta incardinata la fase decisoria con la relazione del relatore, si è aperto lo svolgimento delle difese da parte dell'incolpato, che tramite i suoi legali ha prodotto memorie scritte, depositato documenti e richiesto l'audizione di alcuni teesti, che il Collegio ha reputato utile ascoltare.
Sono stati così disposti i necessari rinvii di carattere istruttorio.
Non è stato possibile ottenere la comparizione innanzi al Collegio dell'Ing. …omissis… e del dott. …omissis…, entrambi dirigenti del Comune di …omissis…, in quanto gli stessi, pur ritualmente

Via Duomo, 31 - 13100 Vercelli - Tel. 0161 213240 - Telefax 0161 213241 - C.F. 80007780028 - P. IVA 02594510022
e-mail: ordingvc@ordingvc.it – pec: ordine.vercelli@ingpec.eu - Sito Web: www.ordingvc.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

convocati, hanno manifestato per iscritto la loro indisponibilità ad essere ascoltati, producendo al Collegio brevi memorie.
Il ciclo delle audizioni richieste dalla difesa …omissis… si è perciò concluso il 12 novembre 2015, quando innanzi al Collegio sono comparsi signor …omissis…, legale rappresentante della società …omissis…, una delle imprese coinvolte nella costruzione dell'edificio di cui trattasi, e l'…omissis…, fratello e socio dell'incolpato.
Il 25 novembre l'Avv. …omissis…, legale dell'Ing. …omissis…, ha svolto l'ultima difesa del suo assistito.
Non essendo prescritta, a pena di invalidità, la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né la lettura del dispositivo in udienza, il Collegio ha rinviato ad oggi la riunione per l'assunzione della decisione.
Tutto ciò ricordato e deciso, il Collegio, dopo approfondita discussione, all'unanimità dei suoi componenti, decide nel modo che segue.
Articoli 4.1 e 4.3
La difesa dell'Ing. …omissis… reputa che i fatti ai quali si collega la violazione di tali norme siano suscettibili di una trattazione unitaria.
Il Collegio condivide tale impostazione.
I fatti.
…omissis… ha presentato esposti per illecito disciplinare nei confronti dell'Ing. …omissis… e …omissis… innanzi ai rispettivi ordini professionali.
Dagli accertamenti condotti dal Collegio è emerso che la rimostranza dell'…omissis… committente è riconducibile al concetto "riconosciamo di aver saputo fin dall'inizio che ingegnere ed …omissis… erano fratelli, con stesso studio e partita Iva, ma non sapevamo e non ci è stato detto che alcune cose non si potevano fare e comunque siamo stati informati di quello che si doveva fare.".
In fase istruttoria non è stata prodotta documentazione reputabile come idonea a dimostrare il contrario, fatta eccezione per il preventivo attinente alla progettazione dell'opera, che però, come lo stesso incolpato ammette, non ha poi rappresentato l'unico esaminato a favore del committente (si pensi alla relazione a strutture ultimate o alla relazione per le infiltrazioni).
Nel corso del procedimento decisorio è chiaramente emerso dalle audizioni dei testimoni che alcuni degli incarichi assunti in concreto durante la realizzazione del …omissis… erano fondati su "accordi verbali".

Via Duomo, 31 - 13100 Vercelli - Tel. 0161 213240 - Telefax 0161 213241 - C.F. 80007780028 - P. IVA 02594510022
e-mail: ordingvc@ordingvc.it – pec: ordine.vercelli@ingpec.eu - Sito Web: www.ordingvc.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

In ordine alla mancata predeterminazione del compenso per alcune delle attività svolte la difesa …omissis… sottolinea la natura "gratuita e promozionale" di queste ultime, "gratuita e promozionale" sia "per la natura dell'ente, sia per la natura dell'opera".
Si è anche posto in evidenza che nell'arco temporale in cui si è sviluppata la realizzazione di quest'ultima si è passati attraverso più fasi e che la fase iniziale era caratterizzata da un clima di fiducia reciproca.
Il Collegio non ha motivo di dubitare di questo, anche perché emerge anche dall'audizione della stessa …omissis…, così come può spingersi ad ammettere che tutti i diversi attori che hanno fatto la loro comparsa sulla scena del cantiere siano stati animati da spirito effettivamente volontaristico, per la vicinanza al mondo …omissis… e dello …omissis…
Rimane però difficilmente confutabile il fatto che gli accordi verbali, in quanto rimessi di fatto alla sola memoria dei contraenti, sono di certo i meno idonei a garantire la chiarezza dei rapporti tra le parti, sia per quanto riguarda i contenuti delle prestazioni, sia per quanto riguarda i termini per il loro adempimento.
Sotto il profilo dei compensi il fatto che questi debbano essere "definiti preventivamente e chiaramente" non può che implicare la necessità di una forma che assicuri la possibilità di dimostrare che il preventivo è stato concordato tra le parti (definito) prima dell'incarico (preventivamente) in modo da comprendere a quale attività si riferisce (chiaramente).
Sotto questo profilo la condotta dell'Ing. …omissis…, quanto meno imprudente, non appare conforme al dettato delle norme succitate.
Articolo 1.5.
I fatti.
L'Ing. …omissis… ha sottoscritto la relazione a strutture ultimate.
La difesa invita a leggere con attenzione il documento, a vedere "che cosa ha scritto l'Ing. …omissis…, se ha scritto che ha fatto lui, o se ha scritto che le opere sono state eseguite."
In effetti, prosegue la difesa, "l'Ing. …omissis… non ha certificato di avere diretto nulla, ha allegato certificati che dice di non aver fatto lui. Ha scritto che l'opera è finita secondo quanto dichiarato in progetto."
Peraltro appare degno di nota il contesto in cui è avvenuto il rilascio di tale certificazione, almeno stando al quanto dichiarato al Collegio dall'…omissis… nel rispondere al quesito sul motivo per

Via Duomo, 31 - 13100 Vercelli - Tel. 0161 213240 - Telefax 0161 213241 - C.F. 80007780028 - P. IVA 02594510022
e-mail: ordingvc@ordingvc.it – pec: ordine.vercelli@ingpec.eu - Sito Web: www.ordingvc.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

cui l'Ing. …omissis… si fosse assunto l'incarico della certificazione: "Erano strutture finite da aprire al pubblico! E' stato chiesto di firmare insistentemente. Ha dovuto firmare. …omissis… era una …omissis… a carattere …omissis… che ha chiesto di avere una mano per aprire. Noi ci siamo resi disponibili.".
Veramente paradossale però che alla domanda dello stesso legale dell'incolpato "Avete ipotizzato un compenso sulla certificazione?" il teste risponda "Nulla! Gratuito! Omaggio!" e che poi si apra, con un membro del Collegio, questo scambio di battute:
"Come avete fatto?"
"Verbalmente",
"Nessun documento?"
"Accordi verbali".
Considerando quanto sopra appare difficile non considerare rilevante sul piano deontologico la condotta dell'Ing. …omissis….
Articolo 1.1.
I fatti.
A seguito dell'informativa rilasciata dal Comune di …omissis… il Collegio ha ipotizzato a carico dell'Ing. …omissis… di non aver controllato la perfetta osservanza delle norme edilizie che regolavano i lavori a cui partecipava.
La difesa ha eccepito la natura pubblica dell'opera, producendo diversi elementi, anche documentali, a supporto di tale tesi.
La difesa ha altresì cercato di instaurare un contraddittorio sul punto, chiedendo la convocazione dei dirigenti del Comune di …omissis…, i quali, peraltro, come si è visto, si sono sottratti all'audizione.
Essi hanno peraltro prodotto alcune precisazioni scritte, che il Collegio ha ritenuto corretto non ammettere, in quanto la loro assunzione in assenza di contraddittorio, avrebbe compromesso il diritto di difesa.
Peraltro le circostanze emerse durante il procedimento conducono il Collegio a ritenere realistico il quadro tratteggiato dalla difesa, per cui la condotta dell'Ing. …omissis… in riferimento all'osservanza della normativa puramente urbanistica, seppur contenuta nell'ambito della diligenza minima, non può dirsi esorbitante dalle prescrizioni deontologiche.
In relazione a quanto sopra il Collegio, all'unanimità, ritiene accertate le violazioni agli articoli 4.1, 4.3 e 1.5 del Codice deontologico, mentre ritiene di non dover procedere in ordine all'asserita violazione dell'art. 1.1.
Poiché le violazioni commesse sono riconducibili alla condotta

Via Duomo, 31 - 13100 Vercelli - Tel. 0161 213240 - Telefax 0161 213241 - C.F. 80007780028 - P. IVA 02594510022
e-mail: ordingvc@ordingvc.it – pec: ordine.vercelli@ingpec.eu - Sito Web: www.ordingvc.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

tenuta nello svolgimento delle attività connesse alla realizzazione della stessa opera (il c.d. "…omissis.") il Collegio ritiene di poter applicare una sanzione unica, complessiva e cumulativa.
Con riguardo agli elementi (incensuratezza dell'incolpato ed assolvimento degli obblighi assicurativi) di cui la difesa dell'Ing. …omissis… ha chiesto di tenere conto nella valutazione del caso, anche ai fini della determinazione della sanzione da applicare, il Collegio reputa di poter ammettere entrambi.
In considerazione di tutto questo, nonché della condotta tenuta dall'incolpato nel corso del procedimento, il Collegio applica allo stesso la sanzione della censura.
La presente decisione del Collegio verrà trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina, che dovrà provvedere a notificare la stessa al colpevole per mezzo di Ufficiale Giudiziario.
A cura del Presidente e del Segretario del Consiglio di Disciplina la presente decisione sarà altresì inviata al Presidente del Consiglio dell'Ordine territoriale degli Ingegneri di Vercelli ed al Procuratore della Repubblica di Vercelli.
Alle ore 18.15 i lavori sono chiusi.

IL SEGRETARIO
Notaio GIUSEPPE TORELLI

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI VERCELLI

IL PRESIDENTE
Ing. GIOVANNI CIOCCA

Via Duomo, 31 - 13100 Vercelli - Tel. 0161 213240 - Telefax 0161 213241 - C.F. 80007780028 - P. IVA 02594510022
e-mail: ordingvc@ordingvc.it – pec: ordine.vercelli@ingpec.eu - Sito Web: www.ordingvc.it

ESERCIZIO ASSOCIATO DELLA PROFESSIONE

3 strumenti per esercizio in forma associata/societaria della professione di Ingegnere:

- **SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI (STP)**
- **SOCIETA' DI INGEGNERIA**
- **STUDI ASSOCIATI**

Art. 16 Nuovo Codice Deontologico:

- Prestazione deve essere resa sotto la responsabilità/direzione di uno o più soci/associati, il cui nome deve essere preventivamente comunicato al committente;
- Obbligo di disciplinare per iscritto i rapporti interni fra associati/soci;
- Nelle associazioni professionali, responsabilità disciplinare esclusiva del professionista a cui sia riferibile la prestazione;
- Nelle società iscritte all'albo, risponde deontologicamente anche la società.

SOCIETA' FRA PROFESSIONISTI (STP)

Disciplinate dall'art. 10, commi 3 e ss., della L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) e Regolamento attuativo (DM 34/2013):

- Possono essere Società di persone, Società cooperative (con un numero di soci non inferiore a tre) o Società di capitali;
- Ammesse **STP "multidisciplinari"**, ovvero costituite da professionisti iscritti ad albi professionali diversi (comma 8);
- Soci devono esercitare attività professionale in via esclusiva attraverso l'STP;
- **Soci di una STP non possono essere soci di altra STP**;
- Soci professionisti iscritti all'Albo devono rappresentare almeno i **2/3 del capitale sociale** e dei diritti di voto rispetto ad eventuali soci non professionisti (pena cancellazione dall'albo);
- Obbligo di iscrizione della STP a **sezione speciale del Registro imprese**;
- Obbligo di iscrizione **della STP a sezione speciale dell'Albo/Registro** tenuto presso l'Ordine o il Collegio professionale della circoscrizione in cui viene fissata la sede legale della società;
- Diritto del cliente di designare il professionista da cui vuole che venga svolto il lavoro;
- Obbligo della STP comunicare per iscritto al cliente la lista dei professionisti soci dell'STP, il loro titolo e qualifiche professionali;
- **Obbligo di stipula di RC professionale p**er danni provocati al cliente dai singoli soci professionisti;
- L'STP **risponde disciplinarmente** delle violazioni delle norme deontologiche all'Ordine professionale presso il quale è iscritta.

STP presenti nell'albo unico*

227

*Dato al 3/12/2021

SOCIETA' DI INGEGNERIA (SDI)

LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI INGEGNERIA

- **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** "***Codice dei contratti pubblici***";
- **Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2 dicembre 2016 n. 263** "***Regolamento recante definizione dei requisiti*** *che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti,in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";
- **Legge 4 agosto 2017, n. 124** "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*»;

Nel **Codice dei contratti la** norma di riferimento principale è il comma 1, art. 46 "*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura*" alla cui lettera c) si parla proprio delle società di ingegneria come: "*le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi*".

SOCIETA' DI INGEGNERIA (SDI)

- La società di ingegneria è tenuta (art. 24, comma 5 del Codice) a svolgere le proprie attività attraverso "***professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali***" e deve nominare un direttore tecnico, ai sensi dell'art. 3 del DM 263/2016.

L'art. 3 del D.M. n. 263/2016 definisce i **requisiti delle società di ingegneria**. (commi da 1 a 6).

- *1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, (…)* ***sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico*** *con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.*

- *2. Il direttore tecnico (…) deve essere in possesso dei seguenti* ***requisiti****:*
  a) essere in possesso di ***laurea in ingegneria*** *o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;*
  b) essere ***abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni*** *nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale (…)*

SOCIETA' DI INGEGNERIA (SDI)

- *3. La società delega il compito di **approvare e controfirmare gli elaborati tecnici** inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.*
- *4. **Il direttore tecnico è formalmente consultato** dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.*
- *5. Le società di ingegneria, **predispongono e aggiornano l'organigramma** comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:*
  a) i soci;
  b) gli amministratori;
  c) i dipendenti;
  d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
- *6. L'organigramma riporta, altresì, **l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.** Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.*

SOCIETA' DI INGEGNERIA (SDI)

- I commi 148 e 149 dell'art. 1 della legge **Legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge sulla concorrenza)** introducono una disposizione di interpretazione autentica con la quale si estende alle Società di Ingegneria la disciplina della L. 266/1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria affermando la **validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11/08/1997** (data di entrata in vigore della L. 266/1997), **tra le suddette Società di Ingegneria ed i privati, superando le interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza**.

- Quanto alla validità dei contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della nuova disposizione, questa è **subordinata al possesso, da parte delle Società di Ingegneria, di requisiti analoghi ad alcuni tra quelli prescritti per le Società tra professionisti** dalla L. 183/2011 e dal successivo regolamento attuativo (D.M. 08/02/2013, n. 34).

- **LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA SONO QUINDI TENUTE:**

- **a stipulare una polizza di assicurazione** per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto

- e a garantire che tali **attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali**.

- **L'Autorità nazionale anticorruzione** provvede alla pubblicazione dell'elenco delle società di ingegneria nel proprio sito internet.

- Società di ingegneria hanno obbligo di fornire ad Anac:

SOCIETA' DI INGEGNERIA (SDI)

Gli obblighi documentali

L'Articolo 6 del decreto 2 dicembre 2016 n.263 richiede anche alle società di ingegneria di comunicare all'Anac:

•

a) entro trenta giorni dall'adozione, **l'atto costitutivo** e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;
b) entro dieci giorni dall'adozione, **l'organigramma** (organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità) nonche' ogni loro successiva variazione;
c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il **fatturato** speciale;
d) entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, **la delibera di nomina** del direttore tecnico.

COMPENSI PROFESSIONALI

DALL'ABOLIZIONE DELLE TARIFFE ALL'EQUO COMPENSO

Art. 9, comma 1, D.L. 1/2012

(convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2012)

disponeva

Abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

PATTUIZIONE DEL COMPENSO

VECCHIA NORMA: Art. 9, comma 4, D.L. 1/2012

(convertito in legge con modificazioni dalla L. 27/2012)

«Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, (…) la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi».

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

EQUO COMPENSO

NUOVA NORMA: Art. 19, quaterdecies D.L. 148/2012

(convertito in legge con modificazioni dalla L. 172/2017)

« *(…)* si considera **equo il compenso determinato** (…) quando risulta proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione **tenuto conto dei parametri** previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.

LA NORMA GARANTISCE LA TUTELA PER TUTTI I PROFESSIONISTI NEI CONFRONTI DEI CLIENTI FORTI (BANCHE, ASSICURAZIONI, MEDIE E GRANDI IMPRESE E PA) E STABILISCE:

- COSA SI INTENDE PER EQUO COMPENSO;
- QUALI CLAUSOLE DEFINITE VESSATORIE (LA CUI PRESENZA TUTTAVIA NON PREGIUDICA LA VALIDITA' DEL CONTRATTO) SARANNO CONSIDERATA COME NULLE

CLAUSOLE VESSATORIE

NUOVA NORMA: Art. 19, quaterdecies D.L. 148/2012

Cliente non ha facoltà:

- di modificare unilateralmente condizioni che determinano l'atto;
- di rifiutare la stipulazione in forma scritta
- di pretendere prestazioni aggiuntive gratuitamente
- di richiedere anticipo delle spese delle controversie a carico del professionista
- Di chiedere rinuncia al rimborso spese e la previsione di tempi di pagamento superiore a 60 giorni
- E' COMPITO DEL GIUDICE ACCERTARE LA NON EQUITA' DEL COMPENSO E, NEL CASO, NE DETERMINA L'AMMONTARE SULLA BASE DEI PARAMETRI MINISTERIALI

ULTERIORI PROPOSTE DI MODIFICA ALLA NORMA (inserite in ddl stabilità 2018):

«tenuto conto dei parametri» verrà modificata da «conforme ai parametri»

Verrà eliminato termine di 24 mesi per far valere nullità clausole (che saranno stabilite dal giudice)

Disegno di Legge
«Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»

A.S. 1425 e 2419 - 2° Commissione Giustizia
già approvato dalla Camera dei Deputati in data 13 ottobre 2021

Tali provvedimenti hanno come obiettivo quello di tutelare, attraverso la disciplina dell'equo compenso, tutti i professionisti, anche quelli non organizzati in Ordini e Collegi, ma rispettando tutte le specificità.

Tale principio è fissato soprattutto **a tutela della committenza più debole**, perché proprio in queste evenienze, informazioni certe aiutano a dare parametri e definizioni a chi, come ben noto, subisce un'asimmetria informativa nei confronti del professionista.

Soprattutto sul fronte pubblica amministrazione si sottolinea l'assoluta urgenza di promuovere un **regolamento per disciplinare nel dettaglio i limiti e gli obblighi in capo alle Pubbliche Amministrazioni** che devono rispettare il diritto all'equo compenso per i professionisti, anche allo scopo di arginare alcune sentenze sul tema che sono pienamente lesive della stessa dignità dei professionisti.

In conclusione, è importante **accelerare verso l'approvazione della norma** che sicuramente necessita di alcuni perfezionamenti, ma che è auspicabile entri in vigore prima di entrare in potenziali vortici di difficoltà parlamentari.

L'art. 1 prevede la definizione di «equo compenso», disponendo che per tale si intenda «*la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale […]*», relativamente alle categorie degli avvocati, agli altri professionisti iscritti ad ordini e collegi ed ai professionisti di cui alla legge 4/2013.

L'art. 2 disegna l'ambito di applicazione della norma disponendo che la disciplina in questione si applichi ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie etc. Inoltre, viene espressamente previsto che la disciplina si applichi anche le caso in cui l'attività venga svolta in favore di una Pubblica amministrazione

L'art. 3 dispone la nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo rispetto alla prestazione d'opera prestata. Viene prevista la possibilità, per il professionista, di impugnare l'accordo che prevede un compenso inferiore dinanzi al tribunale competente per luogo ove questi abbia domicilio o residenza, al fine di far valere la nullità della pattuizione.

All'art. 4 viene sancita la possibilità, per il giudice, non solo di accertare il pagamento non equo ed il pagamento della differenza, bensì anche della possibilità di condannare ad un indennizzo pari al doppio della differenza fra il corrisposto e «da corrispondersi».

L'art. 5 prevede che gli accordi preparatori o definitivi conclusi fra professionista e imprese si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse e che la prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorra dal momento in cui cessi il rapporto con l'impresa.

L'art. 6 disciplina la facoltà per le imprese di adottare modelli standard di convenzione concordati con i Consigli Nazionali degli ordini o collegi professionali.

L'art. 7 sancisce la piena equipollenza fra il titolo esecutivo emesso in basse alle discipline processualcivilistiche e quello emesso in base al parere di congruità dell'ordine o collegio professionale sul compenso o l'onorario richiesto dal professionista.

L'art. 8 prevede che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorra dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

L'art. 9 prevede che i diritti individuali omogenei possano essere tutelati attraverso *class action* sia dal singolo professionista che dal Consiglio Nazionale del professionista.

L'art. 10 dispone l'istituzione di un Osservatorio nazionale sull'equo compenso con il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla legge in questione.

EMENDAMENTI PROPOSTI:

Gli emendamenti proposti all'art. 2 hanno come obiettivo quello di ampliare l'ambito di applicazione oggettiva del criterio dell'equo compenso a tutte le prestazioni d'opera intellettuale svolte dai soggetti di cui al comma 1, con il puntuale intento di evitare di circoscrivere l'applicabilità del criterio in questione solo a determinate prestazioni svolte esclusivamente nei confronti di un ristretto parterre di soggetti.

Inoltre è stata proposta una modifica avente come obiettivo, a fronte di una giurisprudenza amministrativa che interpreta in maniera ristretta l'attuale disciplina della remunerazione dei professionisti, quello di esplicitare la sottoposizione delle PPAA al principio dell'equo compenso nella remunerazione dei professionisti, superando l'idea del cd. Professionista a zero euro che, purtroppo, appare sempre più diffusa.

L'emendamento proposto all'art. 3 ha come intento quello di estendere l'impugnabilità dell'accordo non soltanto al caso in cui il compenso sia inferiore ai valori determinati dal medesimo articolo, bensì anche nel caso in cui il compenso non sia proprio previsto.

EMENDAMENTI PROPOSTI:

Gli emendamenti proposti all'art. 5 hanno come intento quello di generalizzare la tutela del professionista dei confronti delle imprese, non limitandola a specifiche tipologie di committenza.
L'inserimento del comma 2-bis ha come obiettivo quello di tutelare il lavoro dei professionisti attraverso l'applicazione della medesima procedura di responsabilità attraverso autodichiarazione - ai sensi del d.P.R. 445/00 - che il legislatore ha già previsto per il pagamento dei lavoratori dipendenti.
La modifica proposta al comma 5 ha come obiettivo quello di garantire l'applicazione generalizzata del principio dell'equo compenso attraverso la possibilità, in caso di violazione del principio in questione, da un lato per Consigli/Collegi nazionali di adire l'autorità giudiziaria competente e, dall'altro per gli organi territoriale di svolgere il consueto controllo deontologico.

L'emendamento proposto all'art. 6, co 1, ha l'intento di estendere a tutte le tipologie di committenti la possibilità di adottare standard contrattuali di convenzione predisposti dai Consigli/Collegi professionali.

DECRETO «PARAMETRI»

Art. 9, comma 2, DL n. 1/2012 ha previsto che *«(…) nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante (…)»*.

ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE

DM 140/2012 ha disciplinato modalità di *«determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia»*.

DECRETO PARAMETRI

Art. 9, comma 2, DL n. 1/2012 (come modificato dall'art. 5 del DL 83/2012) ha previsto che *«Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (…) si applicano i parametri individuati con il decreto (…) da emanarsi (…) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (…)».*

ATTUAZIONE DELLA PREVISIONE

DM 143/2013 (poi dm 17 giugno 2016) ha determinato parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di una gara pubblica per affidamento SIA e individuato classificazione delle prestazioni professionali per ciascuna categoria di opera (tavola z-1 allegata) e in relazione alle diverse fasi prestazionali (tavola z-2 allegata).

GRAZIE

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI